

penale pagando entro 15 giorni dall'accertamento della contravvenzione l'ammenda di lire 25. »

È una disposizione, codesta, che libererà da un lavoro inutile le Preture, e rimanderà immacolati nella società persone non d'altro colpevoli che di avere contravvenuto a precetti cui forse non credono, come non a tutti ci crediamo noi stessi. Abbandonate l'aggravante della recidiva per queste contravvenzioni, e non ingombrate di inconcludenti condanne il casellario giudiziario.

Lodo poi sinceramente la legge per non aver fatto abuso di pene corporali: e di avere scelto come tipo di pena l'ammenda. Toccateli nella borsa coloro che non osservano questa legge: toccateli nella borsa, dice il Giusti: « e l'universo sarà cristiano! »

Esiccome vedo alcuni segni di assenso dal banco della Commissione, mi si permetta di chiedere perchè non sia stata applicata la disposizione contenuta nell'articolo 22 anche alle altre contravvenzioni contemplate negli articoli 22, 23 e 24.

Coordinate dunque soprattutto le disposizioni penali di questa legge con quelle della legge sanitaria del 1888 e con quella del Codice penale, affinchè non si dica di queste nostre leggi speciali come delle gride di cui parla il Manzoni nei *Promessi sposi*, che « a saperle ben maneggiare, nessuno è reo e (quel che è peggio), nessuno è innocente! (Approvazioni).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gorio.

**Gorio.** Io non posso cominciare il mio discorso in favore della legge senza ricordare che, innanzi tutto, debbo rendermi interprete del sentimento di quanti del paese nostro hanno a cuore i principali fattori della produzione e della prosperità agraria, ringraziando l'onorevole Guicciardini per avere presa l'iniziativa di questo disegno di legge, ed estendendo questo ringraziamento al ministro Fortis che, con grande amore e studio, l'ha ripresentato e portato alla discussione, alla Commissione che l'ha esaminato, ed al suo benemerito relatore che ne ha riferito con tanta dottrina e competenza. Io confesso francamente che sono fra coloro i quali vogliono sul serio la legge, e quindi accettano l'attuale disegno con pochissime modificazioni. L'organizzazione della lotta contro le epizoozie, che sono la causa precipua del decadimento del commercio di questo importante ramo

della produzione nazionale, è un dovere che s'impone ad ogni Stato. Basta fare la rassegna di ciò che si è fatto negli altri paesi, a cominciare dall'Inghilterra, per poter dire che noi rappresentiamo, in mezzo alle nazioni d'Europa, appena il posto che occupa la Spagna ove vige ancora la legge sanitaria del 1855, e siamo appena appena al disopra della Turchia che, abbandonata ad un indifferente fatalismo, non ha alcun provvedimento inteso a difendere la salute pubblica e quella degli animali.

I concetti ai quali si uniforma il presente disegno di legge mi sembrano tutti accettabili. Certamente si può appartenere alla scuola di coloro i quali, come l'onorevole Sili, non credono all'efficacia di alcun ordinamento di questa materia e dubitano che qualunque provvedimento, anche semplicissimo, possa recare qualche beneficio. L'onorevole Sili non crede all'effetto della sorveglianza zootica; non crede alla possibilità di circoscrivere e soffocare i morbi epizootici, nè alla efficacia di misure profilattiche che intendano a prevenirli, e non ha fede che con una buona legge che ordini la polizia sanitaria del bestiame e il servizio di polizia veterinaria, si possano migliorare le sorti del suo commercio: ed è quindi naturale e logico che con questi dubbi e incertezze, esso concluda col non accettare la legge.

Io posso trovarmi d'accordo con lui nel concetto che una legge di polizia sanitaria, la quale si mantenga rigorosamente osservante dei principii di libertà, legge che ordini un serio servizio sanitario e veterinario del bestiame, senza sacrificio del privato interesse e senza oneri notevoli per lo Stato, per le Province ed i Comuni, non vi può essere; e quindi per coloro che, come me, credono all'importanza ed alla necessità di un buon ordinamento della polizia sanitaria degli animali, tali obiezioni non hanno importanza.

Se volessi addentrarmi nella difesa del disegno di legge, nulla potrei aggiungere a quanto ne riferì il ministro che lo presentò nè a quanto ne ha scritto e detto l'egregio relatore: non potrei che ripetere, certamente assai peggio, le ragioni e le considerazioni in quei preziosi documenti esposte. Sembrami più utile esaminare le opposizioni che vengono mosse alla legge.

Secondo me, sonvi due ordini di opposi-